

domanda è stata correttamente respinta dal primo Giudice con conseguente conferma dell'impugnata decisione.

In ogni caso, il diritto al risarcimento (se esistente) sarebbe comunque prescritto, come eccepito, anche nel presente grado di giudizio, dall'appellata.

~~Nel caso in esame, infatti, non si è in presenza di un illecito permanente, come erroneamente ritenuto dall'appellante, ma di un illecito istantaneo con effetti permanenti.~~

L'illecito permanente postula infatti il protrarsi non soltanto della situazione lesiva del diritto altrui ma anche il protrarsi della condotta volontaria che determina la situazione lesiva, nel senso che quest'ultima viene a cessare con il cessare di detta condotta.

Nel caso di specie, invece, l'evento dannoso si esaurisce con il verificarsi del comportamento dannoso anche se il danno si protrae poi autonomamente nel tempo (cfr. fra le altre Cass. 16009/00). Non può infatti sostenersi che - come fa l'appellante - il comportamento (eventualmente) lesivo si sia protratto nel tempo per il solo fatto che l'attività produttiva dei terreni si è andata via via sempre più deteriorando nel tempo, vero essendo al contrario che l'attività asseritamente lesiva si è esaurita istantaneamente con la chiusura della strada interpodereale, permanendo semplicemente nel tempo gli effetti dannosi di tale condotta.

Anche sotto detto profilo, dunque, la domanda doveva essere respinta.